

Evento digitale Smart&Start Italia: con investimenti nel capitale l'opportunità del fondo perduto - 27 luglio

Pubblicazione Sessione Domande e Risposte

- 1. D. L'aumento di capitale deve essere perfezionato comunque entro 5 anni dalla firma del contratto di concessione del finanziamento a tasso agevolato?**

R. No. L'aumento di capitale deve essere perfezionato entro 5 anni dalla data di concessione delle agevolazioni
- 2. D. Da luglio 2022 non siamo più startup innovativa ma PMI innovativa, implica qualcosa nella pratica? O si tiene conto dello stato dell'azienda alla data di inizio del progetto (23/12/2020, startup innovativa)?**

R. La trasformazione a PMI innovativa non comporta implicazioni per la presentazione della domanda di conversione, fermo restando la necessità del possesso, alla data di richiesta del predetto beneficio, dei requisiti per il mantenimento delle agevolazioni già concesse.
- 3. D. Il nostro progetto è iniziato il 23 dicembre 2020, nello stesso giorno abbiamo avuto un aumento di capitale, il progetto S&S ha ottenuto la delibera di concessione di finanziamento a marzo 2021. Questa operazione di aumento capitale può essere presa in considerazione? Il progetto è iniziato il giorno dell'aumento capitale ma il finanziamento è stato deliberato a marzo 2021.**

R. L'aumento di capitale deve riferirsi a una operazione di investimento avvenuta successivamente alla presentazione della domanda
- 4. D. È ammissibile un finanziamento di un unico soggetto terzo (persona giuridica) realizzato in più tranche (date diverse) all'interno dello stesso aumento di capitale?**

R. Sì. Purché l'investimento sia riferito a una sola operazione e perfezionato entro 5 anni dalla data di concessione delle agevolazioni.
- 5. D. È ammissibile un finanziamento di un unico soggetto terzo (persona giuridica) realizzato in più aumenti di capitale distinti sempre entro i 5 anni?**

R. No. L'investimento deve essere riferito a una sola operazione.
- 6. D. I conferimenti da parte dei soci sono ammissibili anche retroattivamente? Per quanti anni?**

R. Sì. In linea generale, l'aumento di capitale deve riferirsi a una operazione di investimento avvenuta successivamente alla presentazione della domanda e comunque perfezionata entro 5 anni dalla data di concessione delle agevolazioni.
- 7. D. Una startup sta per partecipare a Smart&start. Qualora le fosse concessa l'agevolazione e avesse un investimento nel capitale con le caratteristiche richieste nel prossimo anno, avrebbe diritto al fondo perduto?**

R. In linea generale, se l'investimento nel capitale di rischio dovesse avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda, secondo le caratteristiche previste dal Decreto MISE 24 febbraio 2022, la startup, dopo l'erogazione del Sal a Saldo, potrebbe presentare richiesta di conversione.

8. D. Al punto 13 del modulo Dichiarazione perfezionamento investitori terzi si cita “apporto ulteriore previsto nel contratto di investimento”. A cosa si riferisce? Nel contratto non si menziona nessun apporto ulteriore. Si fa riferimento all'ulteriore apporto versato rispetto a quanto previsto dal contratto di finanziamento ma l'apporto è previsto solo in caso di fatture non quietanzate. La domanda quando deve essere presentata?

R. Si specifica che il riferimento al punto 13 della “Dichiarazione perfezionamento investitori terzi” riguarda l’apporto di capitale previsto negli obblighi del contratto di concessione delle agevolazioni sottoscritto dalla startup con Invitalia. Pertanto, ai fini della conversione, l’operazione di investimento verrà considerata per il solo importo eccedente a quello previsto nei predetti obblighi contrattuali, a prescindere dalla modalità di rendicontazione utilizzata. L’importo aggiuntivo non potrà in ogni caso essere inferiore a € 80.000. La domanda può essere presentata successivamente all’erogazione del Sal a Saldo.

9. D. È ammissibile un aumento di capitale da parte dei soci o devono necessariamente essere degli investitori qualificati a fare l'investimento in equity?

R. Sì, l’aumento di capitale da parte di soci è ammissibile. Si specifica che nel caso di investimento nel capitale di rischio realizzato da soci persone fisiche vale la qualifica di socio, a prescindere da quella di investitore qualificato.

10. D. In caso di aumento di capitale con più soggetti investitori, è necessario considerare l'apporto di un singolo investitore oppure si possono cumulare l'apporto di più soggetti? Questo vale sia per i soci persone fisiche che investitori terzi?

11. D. Se un investitore terzo investe in due aumenti di capitale, 100k nel primo e 200k nel secondo (due atti distinti), è possibile convertire 150k o solo il valore corrispondente al 50% di uno solo dei due aumenti?

12. D. Il contributo calcolato sugli aumenti di capitale è cumulativo su tutti gli investimenti ricevuti nel periodo di interesse? Ovvero, se una startup ha raccolto 500K divisi in 3 Aucap su 2 anni, si possono contare tutti i 500K?

R. La richiesta di conversione è effettuata ed eventualmente riconosciuta, una sola volta, a fronte di investimenti nel capitale di rischio dell’impresa beneficiaria afferenti a un’unica operazione da parte di un unico investitore terzo.

L’operazione di investimento nel capitale di rischio attuato da soci persone fisiche, invece, può prevedere l’apporto da parte di più soci persone fisiche.

13. D. Abbiamo avuto un aumento capitale con emissione di SFP con termine ultimo di conversione Aprile 2024 (Il conferimento dell’importo degli SFP in denaro è già avvenuto, la conversione degli SFP in aumento del capitale avverrà in Aprile 24). Possiamo considerarla per la conversione del finanziamento? Deve avvenire la conversione degli SFP in capitale? O va bene l'emissione SFP con conferimento già avvenuto?

D. Vorrei comprendere se da requisiti l'investimento debba essere in equity o possa risultare anche in semi-equity.

R. Nel caso di uno strumento in forma di quasi-equity si considera l’operazione di conversione in equity in virtù delle risorse finanziarie già versate all’impresa beneficiaria.

14. D. Quali startup possono accedere alla richiesta di conversione a fondo perduto? Per esempio:

1) le startup che hanno già ricevuto il contributo ma non hanno completo il programma di investimenti rientrano?

- 2) E quelle che lo hanno concluso ma non ancora definitivamente rendicontato?**
- 3) Una startup che ha già presentato un 1°s.a.l. e ha in corso un aumento di capitale, può presentare la domanda o deve attendere la richiesta di saldo per la presentazione della domanda di conversione?**

R. La domanda può essere presentata successivamente all'erogazione del Sal a Saldo, fermo restando i seguenti limiti temporali:

- a) per le imprese che alla data di cui al punto 5-*bis* della Circolare hanno terminato il piano di impresa da non oltre 24 (ventiquattro) mesi:
- dalla data di cui al punto 5-*bis* della Circolare e la data dell'ultima erogazione non devono trascorrere più di 24 mesi;
 - dalla data di realizzazione dei piani di impresa e la data di richiesta della conversione non devono trascorrere più di 36 mesi;
 - dalla data di concessione dell'agevolazione e la data dell'effettivo versamento dell'investimento in capitale di rischio non devono trascorrere più di 60 mesi (5 anni).
- b) per le imprese che alla data di cui al punto 5-*bis* della Circolare non hanno terminato il piano di impresa:
- a fronte di operazioni di investimento nel capitale di rischio già perfezionate entro 60 mesi (5 anni) dalla data di concessione delle agevolazioni, le richieste di conversione delle agevolazioni devono intervenire entro 6 (sei) mesi dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
 - nel caso di richieste presentate a fronte di operazioni non ancora perfezionate, il perfezionamento deve avvenire entro 6 (sei) mesi dal provvedimento di accoglimento della richiesta di conversione e comunque entro il limite temporale di 60 mesi (5 anni) dalla data di concessione delle agevolazioni.

- 15. D. È ammissibile un investimento di soggetti terzi (persone giuridiche) non rientranti nelle categorie indicate, ma partner industriali?**

R. No. Gli investitori terzi dovranno possedere i requisiti previsti dal Decreto MISE 24 febbraio 2022.

- 16. D. Per soci persone fisiche si intendono quindi i soggetti che erano già soci prima dell'aumento di capitale (investimento)? L'eventuale investimento da parte di un investitore persona fisica (non socio e non Business Angel) è ammissibile?**

R. Per soci persone fisiche si intendono i soggetti che al momento dell'operazione di investimento erano già soci. Ogni ulteriore soggetto non socio dovrà possedere i requisiti previsti per la qualifica di investitore terzo.

- 17. D. È ammissibile l'investimento del socio che agisce tramite una sua società?**

R. L'investimento nel capitale di rischio effettuato da persona giuridica può riguardare solo l'apporto di un investitore terzo in possesso dei requisiti previsti dal Decreto MISE 24 febbraio 2022.

- 18. D. Nella Circolare non è molto chiaro, vorrei chiedere in quale momento si può apportare nuovo capitale da parte dei soci o di investitori esterni per poterlo considerare nell'operazione di conversione. È sufficiente che si realizzi durante il programma di investimenti o bisogna attendere la conclusione del programma? Inoltre, vorrei anche chiedere se, come sembra, i soci persone giuridiche siano esclusi.**

R. In linea generale, l'aumento di capitale deve riferirsi a una operazione di investimento avvenuta successivamente alla data di presentazione della domanda e comunque perfezionata entro 5 anni

dalla data di concessione delle agevolazioni. Inoltre, confermiamo che possono richiedere la conversione esclusivamente i soci persone fisiche.

19. D. Possono essere considerati gli aumenti di capitale già avvenuti dopo la data di concessione? O valgono solo quelli futuri? la percentuale del 50% è riferita al totale concesso (e quindi anche a quello che non si è riuscito a rendicontare nei Sal - generando quindi anche liquidità) o solo di quanto si è riuscito a rendicontare nei Sal?

D. L'importo da considerare è il totale concesso in fase iniziale o quello effettivamente erogato durante il progetto?

R. In linea generale, l'aumento di capitale deve riferirsi a una operazione di investimento avvenuta successivamente alla data di presentazione della domanda e comunque perfezionata entro 5 anni dalla data di concessione delle agevolazioni. Inoltre, la misura massima del contributo convertito a fondo perduto è del 50% (cinquanta per cento) del totale del finanziamento agevolato effettivamente erogato a seguito del Sal a Saldo.

20. D. Se la società ha raccolto tramite equity crowdfunding, è possibile accedere alla conversione anche qualora non vi sia una sottoscrizione da parte di investitori terzi come definiti dalla normativa?

R. No. L'operazione di investimento dovrà essere effettuata da un singolo investitore terzo. Risulta pertanto escluso l'investimento effettuato da più investitori o mediante equity crowdfunding.

21. D. Se la società effettua un aumento di capitale di 1M di euro e sul bando ha indicato 500K per copertura delle fonti finanziarie, è possibile utilizzare il differenziale di 500K per calcolare la quota riferita alla conversione? Oppure, essendo nell'ambito dello stesso atto, non è possibile accedere?

R. Sì. Ai fini della conversione, l'operazione di investimento verrà considerata per il solo importo eccedente a quello previsto negli obblighi contrattuali, a prescindere dalla modalità di rendicontazione utilizzata. L'importo aggiuntivo non potrà in ogni caso essere inferiore a € 80.000.

22. D. Ci sono limitazioni con riferimento a soggetti esteri (persone fisiche o investitori terzi)?

R. No. Per investitori terzi si intendono i soggetti, italiani o esteri, operanti nel mercato del venture capital, rientranti nelle categorie definite dal Decreto MISE 24 febbraio 2022.

23. D. La domanda di conversione può essere fatta solo se l'aumento di capitale è perfezionato? Molto spesso gli aumenti prevedono un semi equity che poi saranno perfezionati in caso di raggiungimento milestone.

R. No la richiesta di conversione può essere presentata anche a fronte di operazione non ancora perfezionata. Nel caso di uno strumento in forma di quasi-equity si considera l'operazione di conversione in equity in virtù delle risorse finanziarie già versate all'impresa beneficiaria.

24. D. Dove si trova la domanda da compilare e se occorre registrarsi nuovamente sul sito Invitalia D. Essendo già registrati nel sito Invitalia, occorre riscriversi?

R. No, non occorre registrarsi nuovamente. La domanda e la documentazione da allegare è disponibile al link <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia/conversione-del-debito>

25. D. Esiste un form o una mail di contatto dedicata alla misura?

R. Per le richieste di informazioni, oltre al numero azzurro riportato sul sito di Invitalia, potete scrivere a smartstartitalia@pec.invitalia.it

Per la presentazione delle richieste di conversione a partire dal 14 luglio 2022 le startup interessate devono compilare la domanda sottoscritta dal legale rappresentante con la documentazione allegata e inviare il tutto esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo smartstartitalia@pec.invitalia.it

26. D. In caso di aumento di capitale sottoscritto da più investitori terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, è possibile far valere l'apporto effettuato da uno di essi?

R. Sì. L'aumento di patrimonio sociale sottoscritto da più investitori terzi può essere utilizzato ai fini della conversione parziale del debito; Tuttavia, occorrerà considerare e indicare nel modulo di domanda *esclusivamente l'investimento nel capitale di rischio effettuato nell'ambito della medesima operazione da un unico investitore terzo.*

27. D. È ammissibile l'investimento effettuato tramite piattaforma di equity crowdfunding da parte di un investitore terzo in possesso dei requisiti?

R. Sì. Tuttavia, sarà possibile far valere esclusivamente l'investimento nel capitale di rischio perfezionato da un unico investitore terzo, come definito dalla normativa, di importo non inferiore a 80.000,00 (ottantamila/00) euro.

28. D. E' possibile accedere alla conversione utilizzando le sottoscrizioni dei soci persone fisiche che hanno aderito a una campagna di raccolta fondi mediante piattaforma di equity crowdfunding?

R. No. Nel caso di soci persone fisiche potranno considerarsi esclusivamente le sottoscrizioni e i relativi versamenti effettuati direttamente alla beneficiaria, senza utilizzo di piattaforme o portali di equity crowdfunding.